

TI_GERICHTE 17.2021.22 vom 17. Februar 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-02-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2021.22

FR: TI_GERICHTE 17.2021.22 du 17 février 2022

IT: TI_GERICHTE 17.2021.22 del 17 febbraio 2022

Regeste

Truffa, amministrazione infedele aggravata, cattiva gestione, falsità in documenti, falsa testimonianza, infrazione alla LADI, grave infrazione alle norme della circolazione, esercizio abusivo della professione di fiduciario, frode fiscale. Confermata dal TF in 6B_409/2022 del 3.3.2023

Erwägungen

E. 1

LCStr i veicoli incrociano a destra e sorpassano a sinistra. Giusta l'art. 36 cpv. 5 ONC (sia nella versione in vigore all'epoca dei fatti sia in quella in vigore dal 1° gennaio 2021) in autostrada è vietato sorpassare a destra con manovre di uscita e di rientro. in concreto 9.2.1. Dal video agli atti (all. a doc. TPC 26) si vede chiaramente il veicolo di AP1 che sorpassa a destra con una manovra di uscita e di rientro tre veicoli, in una situazione di traffico scorrevole (circostanza, quella della scorrevolezza del traffico, riferita anche dagli agenti che hanno ripreso la scena, inc. 2017.629, AI 1, p. 2). Ciò esclude che vi fosse una situazione di circolazione in colonne parallele. Ritenuto, inoltre, come la manovra sia avvenuta su un normale tratto autostradale, vanno escluse le deroghe relative ai tratti di preselezione, accelerazione e decelerazione, così come quelle applicabili all'interno delle località. Infine, avendo AP1 dapprima adattato la sua velocità al veicolo che lo precedeva per poi sorpassarlo a destra, non può che avere attivamente accelerato, come peraltro si comprende chiaramente sia osservando il video sia leggendo il rapporto di constatazione redatto dagli agenti di polizia che lo hanno visto e poi fermato (inc. 2017.629, AI 1, p. 2), dovendosi così pertanto escludere l'ipotesi di un superamento passivo. 9.2.2. Il superamento sulla destra con manovre di uscita e di rientro effettuato da AP1 ha senz'altro occasionato una messa in pericolo astratta accresciuta degli utenti di quel tratto stradale, amplificata dall'aver superato non uno bensì ben tre veicoli. Inoltre, la manovra di sorpasso sulla destra è stata dapprima preceduta da un cambio di corsia (spostandosi dalla corsia di destra a quella di sinistra) eseguito senza dare la precedenza all'auto civetta della polizia, ovvero immettendosi nella corsia di sinistra (davanti a quest'ultima) sfruttando la distanza di sicurezza che questa manteneva dal veicolo precedente (inc. 2017.629, AI 1, p. 2). A ciò si aggiunga ancora che, nell'eseguire il rientro sulla corsia di sinistra dopo la manovra di sorpasso, AP1 ha ancora omesso di dare la precedenza all'ultimo dei tre veicoli sorpassati, approfittando ancora una volta della distanza di sicurezza che questo stava mantenendo dal motociclista antistante, con la conseguenza che AP1 si è accodato al predetto motociclista con una distanza di sicurezza palesemente insufficiente, poi mantenuta per circa 870 metri (inc. 2017.629, AI 1, p. 2-3). Se quel motociclista – per una qualsiasi ragione – avesse anche solo leggermente frenato, mal si vede come AP1 avrebbe potuto evitare di tamponarlo. Non ha da essere spiegato che, in autostrada a quella velocità (nel caso

concreto, di circa 90 km/h), se un'automobile tampona un motoveicolo le conseguenze per il motociclista possono facilmente essere fatali, considerato peraltro il numero di veicoli che AP1 aveva al seguito e che avrebbero potuto investire il motociclista in caso di una sua caduta sulla carreggiata. Considerate tutte le circostanze del suo agire, non vi sono dubbi sul fatto che AP1, violando gravemente le norme della circolazione, abbia messo in serio pericolo la sicurezza del traffico occasionando una messa in pericolo astratta accresciuta degli utenti della strada, realizzando così il presupposto oggettivo del reato di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr. 9.2.3. Soggettivamente, AP1 ha agito intenzionalmente e, in circostanze come quelle appena descritte, checché ne dica, non può che averlo fatto consapevole di stare adottando un comportamento senza riguardi. 9.2.4. Ne deriva che AP1 deve essere dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, e il suo appello va respinto. commisurazione della pena 10. L'istanza precedente, ritenuta la violazione del principio di celerità, ha condannato AP1 alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna per i reati di ripetuta falsità in documenti, falsa testimonianza, ripetuta infrazione alla LADI, infrazione grave alla LCStr e ripetuta frode fiscale. Al dibattimento d'appello la difesa ha chiesto l'integrale proscioglimento del suo assistito, mentre l'accusa ha chiesto la condanna di AP1 ad una pena detentiva di 18 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. AP1, in questa sede, risponde complessivamente di: - frode fiscale (art. 186 cpv. 1 LIFD, art. 269 LT/TI), reato punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a fr. 10'000.-; - falsa testimonianza (art. 307 cpv. 1 CP), reato punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria; - infrazione alla LADI (art. 105 LADI), reato punito con la detenzione fino a sei mesi o con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere; - infrazione grave alla LCStr (art. 90 cpv. 2 LCStr), reato punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. c criteri di commisurazione 10.1. 10.1.1. Per l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. Fondamentale, dunque, per la definizione della pena è, giusta l'art. 47 cpv. 1 CP, stabilire la colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e "modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). Nella categoria dei moventi e degli obiettivi perseguiti ricadono innanzitutto stimoli interni, come ad esempio

l'avidità. In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

10.1.2. Determinata, così, la colpa globale dell'imputato ("Gesamtverschulden"), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

10.1.3. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore ("Täterkomponenten"), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; DTF 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, STF 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolano il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; DTF 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, STF 6B_81/2008, STF 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

10.1.4. Il Tribunale federale ha spesso ricordato che, nell'ambito della commisurazione della pena, un confronto con altri casi è di principio problematico, visti i numerosi parametri che entrano in considerazione. Una certa disparità di trattamento in questa materia è normalmente riconducibile al principio dell'individualizzazione delle pene, voluto dal legislatore (ad esempio STF 6B_913/2018 del 28 marzo 2019 consid. 5.3 con rinvio alla DTF 141 IV 61 consid. 6.3.2).

10.1.5. Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP (che sancisce il cosiddetto principio dell'inasprimento della pena), quando per uno o più reati risultano adempite le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. Una pena unica in applicazione del principio dell'inasprimento della pena presuppone, diversamente dal principio dell'assorbimento e da quello del cumulo materiale delle pene, che il giudice abbia (almeno mentalmente) commisurato una (ipotetica) pena per ciascuno dei reati. La pronuncia di una pena unitaria, intesa come considerazione complessiva di

tutte le infrazioni da giudicare, non è possibile (DTF 144 IV 219, consid. 3.5, pag. 231, precisazione della giurisprudenza). 10.1.6. L'esigenza, per potere applicare l'art. 49 cpv. 1 CP, che le pene siano dello stesso genere, implica che il giudice esamini, per ogni reato commesso, la natura della pena da pronunciare per ciascuno di essi. La possibilità di pronunciare una pena complessiva, in applicazione del principio dell'inasprimento della pena contenuto all'art. 49 CP, è pertanto possibile solo se il giudice opta, nel caso concreto, per lo stesso genere di pena per sanzionare ogni reato commesso. Non è sufficiente che le disposizioni penali applicabili prevedano astrattamente delle pene dello stesso genere. Se le sanzioni prese in considerazione nel caso concreto non sono dello stesso genere, devono essere pronunciate cumulativamente. La pena privativa della libertà e la pena pecuniaria non sono dello stesso genere (DTF 144 IV 313 consid. 1.1.1, pag. 316 con numerosi rinvii). La pena pecuniaria costituisce la sanzione principale nell'ambito della piccola e media criminalità, le pene privative della libertà dovendo essere pronunciate solo quando lo Stato non può garantire in altro modo la sicurezza pubblica. Allorquando entrano in considerazione tanto una pena pecuniaria quanto una pena privativa della libertà ed entrambe paiono sanzionare in maniera equivalente, occorre di regola, conformemente al principio di proporzionalità, accordare la precedenza alla sanzione pecuniaria, la quale colpisce il patrimonio dell'interessato e costituisce quindi una sanzione più clemente della pena detentiva, che incide sulla sua libertà personale. La scelta del tipo di sanzione deve essere effettuata tenendo conto, in primo luogo, dell'adeguatezza della pena, dei suoi effetti sull'autore e sulla sua situazione sociale così come della sua efficacia dal punto di vista della prevenzione (STF 6B_911/2018 del 5 febbraio 2019 consid. 1.1.1 con rinvii; DTF 144 IV 313 consid. 1.1.1, pag. 317 con rinvii). Per contro, non è determinante segnatamente la colpa dell'autore, la quale si ripercuote esclusivamente sull'entità della pena (DTF 137 II 297 consid. 2.3.4, pag. 301).

10.2.1. Per quanto riguarda, innanzitutto, il genere di pena, in particolare in considerazione del tempo ormai trascorso dai fatti a giudizio e della buona condotta di cui, per quanto consta, ha dato prova nel frattempo, non si può ritenere che vi siano agli atti elementi che permettano di concludere che una pena pecuniaria per AP1 – che peraltro, dall'estratto del suo casellario giudiziale, risulta sinora incensurato – non sarebbe adeguata ai sensi di quanto sopra ricordato. Dovendo essere sanzionati più reati e dovendo il giudice, in un caso come quello in esame, in cui i reati prevedono pene di genere diverso, innanzitutto decidere per ognuno dei reati il genere della pena da infliggere (DTF 144 IV 313 consid. 1.1.1, pag. 316), questa Corte ritiene che l'adeguatezza della pena pecuniaria è data con riferimento a tutte le imputazioni. Ciò posto, l'art. 49 cpv. 1 CP è dunque applicabile.

10.2.2. Occorre peraltro considerare che i reati a giudizio sono stati commessi prima del 1° gennaio 2018, data dell'entrata in vigore del nuovo diritto sanzionatorio. In applicazione dell'art. 2 cpv. 2 CP si applicherà il previgente regime sanzionatorio, più favorevole all'imputato. Infatti, a fronte della maggiore estensione del quadro edittale della pena pecuniaria (360 aliquote giornaliere invece delle 180 attuali, art. 34 cpv. 1 vCP), il vecchio diritto consentiva di irrogare tale genere di pena anche in situazioni che con il nuovo diritto imporrebbero la pronuncia di una pena detentiva.

10.3. in concreto

10.3.1. falsa testimonianza La falsa testimonianza è il reato concretamente più grave di cui AP1 risponde. La sua colpa può essere ritenuta oggettivamente media e, avendo egli agito per fini egoistici, soggettivamente medio-grave. In considerazione del tempo ormai trascorso dai fatti che, pur non raggiungendo gli estremi dell'attenuante specifica dell'art. 48 lett. e CP, è considerevole (cfr., sui criteri di applicazione, STF 6B_260/2020 del 2 luglio 2020 consid. 2.4.2-2.3.5 e

DTF 140 IV 145 consid. 3.1), la pena ipotetica di base adeguata può essere fissata in 70 aliquote giornaliere . frode fiscale 10.3.2. Tanto dal profilo oggettivo – in particolare per la ridotta portata del risparmio fiscale ottenuto (il reddito effettivo è stato di complessivi fr. 93'501.55 netti, a fronte di fr. 79'000.- lordi dichiarati) – che da quello soggettivo la colpa di AP1 per questo reato è (lieve-)media . Ritenuto inoltre che anche per questo reato dal momento dei fatti è ormai trascorso un notevole lasso di tempo, si rinuncia all'inflizione di una multa accessoria e l'aumento della pena ipotetica di base può essere fissato in 25 aliquote giornaliere . Infrazione alla LADI 10.3.3. La colpa di AP1 per questo reato può essere ritenuta oggettivamente e soggettivamente media, e pertanto si giustificerebbe un aumento della pena ipotetica di 40 aliquote giornaliere. Tuttavia, in relazione a questo reato deve essere fatta applicazione dell'attenuante specifica dell'art. 48 lett. e CP, ragion per cui l'aumento viene ridotto a 25 aliquote giornaliere . Infrazione grave alla LCStr 10.3.4. La colpa di AP1 è qualificata dalla modalità d'esecuzione particolarmente riprovevole e dall'assoluta evitabilità del reato. Risulta pertanto oggettivamente e soggettivamente medio-grave . Adeguato, tenuto conto del tempo trascorso, appare un aumento della pena pecuniaria ipotetica di 30 aliquote giornaliere . La pena ipotetica complessiva è pertanto di 150 aliquote giornaliere . Circostanze personali 10.4. A questo punto, vanno considerate - a ponderazione in senso attenuante o aggravante della pena così■ determinata - le circostanze personali legate all'autore: va, cioè, tenuto conto della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), della reputazione, del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così■ come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5; 129 IV 6 consid. 6.1). Dalla sua vita anteriore, AP1 non può trarre sconti di pena. La sua incensuratezza ha effetto neutro (DTF 136 IV 1 consid. 2.6.4) e di fattori aggravanti non se ne ravvisano. Ritenuto che i fatti per cui AP1 viene condannato (ad eccezione dell'infrazione alla LCStr, risalente al dicembre 2016) sono avvenuti a cavallo fra marzo 2012 e novembre 2013, che l'AA è stato emanato il 24 ottobre 2018 e che la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 2 ottobre 2020, forza è constatare che vi è stata una violazione del principio di celerità (sulla nozione cfr., in particolare, DTF 130 IV 54 e STF 6B_1003/2020 del 21 aprile 2021 consid. 3.3.1). Tenuto conto di tutte le circostanze, la pena pecuniaria ipotetica sinora commisurata può essere ridotta a 130 aliquote giornaliere . 10.5. L'ammontare della singola aliquota, che come tale non è stata messo in discussione, considerata la situazione patrimoniale dell'imputato (Vdib CARP p. 2) e i criteri di cui all'art. 34 cpv. 2 CP (anche nella versione in vigore all'epoca dei fatti), può essere fissato in fr. 30.-. 10.6. Ricorrendo i presupposti stabiliti dall'art. 42 cpv. 1 CP, l'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente. Quanto al periodo di prova (art. 44 CP), esso viene fissato in due anni. tasse e spese di primo grado 11. 11.1. Visto l'esito del procedimento, le tasse e le spese di primo grado sono poste a carico di AP1 in ragione di 1/3, mentre, per il resto, sono a carico dello Stato (art. 428 cpv.

E. 1.1

frode fiscale per avere, nel periodo fiscale 2011, a _____, tramite la presentazione di un falso certificato di salario, fornite false dichiarazioni fiscali, e meglio per avere – per la dichiarazione fiscale dell'anno 2011 – dichiarato un reddito di fr. 79'000.- lordi anziché di fr. 93'501.55 netti;

E. 1.2

falsa testimonianza per avere, il 21 marzo 2012 a _____, in qualità di testimone in un procedimento giudiziario civile, reso una falsa deposizione, e meglio come descritto al punto 7 dell'atto di accusa;

E. 1.3

infrazione alla LADI per avere, nel periodo ottobre - novembre 2013, a _____, mediante indicazioni inveritiere e incomplete, ottenuto indebitamente per sé indennità di disoccupazione per un importo complessivo di fr. 11'532.25;

E. 1.4

infrazione grave alle norme della circolazione stradale per avere, il 6 dicembre 2016 sulla tratta autostradale compresa tra _____ e _____ in direzione sud: - a _____, aver mancato di dare la precedenza durante il cambiamento di corsia; - a _____, aver svolto una manovra completa di sorpasso a destra (uscita, accelerazione e rientro) di tre veicoli; - a _____, aver mancato di dare la precedenza durante il cambiamento di corsia; - a _____, aver circolato con una distanza di sicurezza insufficiente per circa 870 metri (distanza inferiore a 15 metri), mentre circolava ad una velocità di circa 90 km/h. 2. AP1 è condannato : 2.1. alla pena pecuniaria di 130 (centotrenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna; 2.2. l'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

E. 3

CPP). 11.2. Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP), AP1 dovrà rimborsare allo Stato 1/3 di quanto anticipato per la sua difesa in primo grado (ovverosia 1/3 di fr. 35'362.-, cfr. disp. 7.2 del giudizio impugnato). tasse e spese d'appello 12. 12.1. Visto l'esito del procedimento (art. 428 cpv. 1 CPP), le tasse e le spese relative all'appello di AP1, parzialmente accolto (in relazione alla condanna per falsità in documenti), sono poste a suo carico in ragione di 4/5, mentre, per il resto, sono a carico dello Stato. 12.2. Le tasse e le spese relative all'appello incidentale del procuratore pubblico, parzialmente accolto (in relazione alla pena), sono poste per 1/6 a carico di AP1 e per il resto a carico dello Stato. tassazione della nota d'onorario per la procedura d'appello 13. La nota per le prestazioni in appello presentata dall'avv. DI1 (doc. dib. CARP 3), difensore d'ufficio di AP1, appare adeguata al lavoro svolto e viene pertanto integralmente accolta per complessivi fr. 5'382.85, di cui fr. 4'440.- di onorario (comprensivo dell'effettiva durata del dibattimento, di 7 ore e mezza), fr. 444.- di spese, fr. 114.- di trasferte e fr. 384.85 di IVA (7.7%). Visti gli esiti del suo appello e della resistenza in relazione all'appello incidentale del procuratore pubblico, AP1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino 1/2 di tale importo non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). 14. In occasione del dibattimento di appello, la difesa di AP1 ha precisato di rinunciare a formulare pretese per torto morale. Per questi motivi, visti gli art. 6, 10, 80 ss., 84, 135, 139, 348 ss., 379 ss., 398 ss., 403 ss., 408 ss., 422 ss., 429 ss. e 436 CPP, 10 ss., 34, 42 ss., 47 ss., 97 ss., 138, 158, 165, 251 e 307 CP, 105 LADI, 186 cpv. 1 e 189 LIFD, 269 cpv. 1 LT/TI e 90 cpv. 2 LCStr; nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP, la LTG e il Rtar; dichiara e pronuncia: I. L' appello di AP1 è parzialmente accolto . II. L' appello incidentale del procuratore pubblico è parzialmente accolto . III. Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i punti n. 3 e 7.1 del dispositivo della sentenza impugnata sono passati in giudicato, 1. AP1

e■ dichiarato autore colpevole di:

E. 3.1

Le spese giudiziarie del procedimento di primo grado sono poste a carico di AP1 in ragione di 1/3, mentre, per il resto, sono a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3 CPP).

E. 3.2

Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, AP1 dovrà risarcire allo Stato 1/3 di quanto anticipato per la sua difesa in primo grado (art. 135 cpv. 4 CPP).

E. 4

Gli oneri processuali dell'appello di AP1, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 2'300.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 2'500.- sono posti a suo carico in ragione di 4/5, mentre, per il resto, sono a carico dello Stato. 5.1. La nota per le prestazioni in appello presentata dall'avv. DI1, difensore d'ufficio di AP1, è integralmente accolta per:
onorario fr. 4'440.- spese fr. 558.- IVA (7,7%) fr. 384.85
totale fr. 5'382.85 5.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata dal difensore all'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, allegando l'originale del presente dispositivo e la nota d'onorario. 5.3. Contro la presente tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona. 5.4. Visto l'esito del suo appello, AP1 è tenuto a rimborsare allo Stato 1/2 di tale importo non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

E. 6

Gli oneri processuali dell'appello del procuratore pubblico, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 2'500.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 2'700.- sono posti a carico di AP1 in ragione di 1/6, mentre, per il resto, sono a carico dello Stato.

E. 7

Non si assegnano indennità. IV. Intimazione a: V. Comunicazione a: Per la Corte di appello e di revisione penale Il giudice presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricasazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.